

LA TEORIA DELLA CONDIZIONE SINE QUA NON nell'impostazione scientifica di Giovanni Palatucci.

Gianluca Giorgio

Sommario: **1.** La questione giuridica. - **2.** La teoria dell'equivalenza causale e della causalità adeguata nel codice penale. - **3.** Il rapporto di causalità, nella riflessione di Giovanni Palatucci. - **4.** Le osservazioni conclusive.

1. La questione giuridica.

Nel mondo del diritto ciò che ha, diretta e specifica, rilevanza sono le modificazioni esterne di una condotta. Quest'asserzione è suffragata da una considerazione della giurisprudenza romana: *nullum crimen, nulla poena sine culpa*. Tale *dictum* analizza la condotta dell'agente che, con la propria azione od omissione, è in grado di esternare la propria volontà, modificando la realtà, con un evento giuridico o naturalistico.

Tale processo prende il nome di nesso di causalità. Secondo la dottrina penalistica, questo è un rapporto, di natura fenomenologico di produzione di un evento. Secondo la teoria generale del reato (Antolisei/Leone) tale aspetto è fondamentale, in quanto rappresenta un elemento essenziale per la sussistenza di qualsiasi forma di reato. Mancando questo, non si può affermare la presenza di un fatto illecito. Quindi analizzare la causalità è discutere dell'essenza stessa del reato.

Nel codice penale, questo è esplicitamente menzionato nelle norme di cui agli articoli 40 che 41. In queste, si afferma che il rapporto causale è quel presupposto ontologico, senza il quale non è possibile esternare, alcun illecito che offenda il bene giuridico, tutelato dalla Carta costituzionale. La norma di cui all'articolo 40 c.p afferma che: *"Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [c.p.41]. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*. Questa dev'essere letta, in combinato disposto, con l'articolo 41 c. p, il quale fa riferimento alle concause che, autonomamente, possono generare un evento, innestando un'indipendente serie causale.

Storicamente, le citate norme rappresentarono un'importante innovazione, alla risoluzione del problema causale. Ciò in quanto il precedente codice Zanardelli (1889), non richiama esplicitamente la questione. Ciò è ribadito da Giovanni Palatucci il quale afferma che: *"Il codice abrogato non conteneva una esplicita*

disposizione, che contemplasse il problema della causalità come problema fondamentale nella dottrina del reato".¹ Invece, nella compilazione dell'attuale codice penale Rocco (1930), non solo questa è, sufficientemente, analizzata, ma è anche oggetto di ulteriori contributi normativi che espongono, con chiarezza espositiva, la questione. Difatti, ad esempio nella parte speciale del vigente codice penale, si trova un espresso riferimento alla causalità, agli articoli 56, 110, 575, 330, 547, 635, 638 c.p. Ciò doveva offrire la possibilità di rappresentare un punto fermo, per il giudice, nell'attribuzione di responsabilità.

2. La teoria dell'equivalenza causale e della causalità adeguata nel codice penale.

Chiarito ciò è utile osservare come la causalità è stata oggetto di approfonditi studi, soprattutto nell'ambito della comunità scientifica, della fine del mille ed ottocento. Uno degli studiosi che ha lasciato un notevole contributo al tema, è stato Franz Von Liszt. Questo studioso contribuì, con i suoi lavori, alla nascita della *teoria della condicio sine qua non* o dell'*equivalenza causale*, successivamente, approfondita da Von Buri ed applicata agli studi in materia penale².

Da tale base scientifica è sorta una serie di teorie (della causa efficiente, della preponderanza causale, della causa prevalente etc.) che hanno cercato di spiegare, razionalmente, la questione. Però è utile osservare come queste prendono tutte origine, dall'esposta impostazione, per la regolarità logica di produzione dell'evento. Secondo questa, tutte le cause che hanno generato un evento possono ritenersi responsabili del risultato finale. In tale affermazione, non esiste una vera e propria causa, ma tante concause, collegate tra loro, da un unico rapporto di derivazione fenomenologico, che conduce direttamente all'evento. Difatti, in questa si guarda a tutta la serie casuale, nei vari segmenti che la compongono, in quanto tutte le azioni

¹ GIOVANNI PALATUCCI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Acc. Vivarum Artium, Montella, 2004, pg. 94.

² VON BURI, *Veber Kausalitat und deren verantwortung*, 1873

possono condurre al risultato finale. Per poter stabilire questa si procede ad un'analisi *ex post* dell'evento, fondata su un *giudizio contro fattuale*, sulla condotta, posta in essere dall'agente.

Le concause, però, per esser tali, non devono innestare autonomamente alcuna ulteriore serie. In tal caso, escluderebbero il primo rapporto causale, generando un autonomo processo causale. Ciò è ben chiaro, leggendo l'articolo 41 c.p., il quale osserva che :”*Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui*”.

Da quanto accennato, è utile osservare come il Legislatore del 1930 ha inteso rafforzare il rapporto di causalità, stabilendo un *discrimen* tra azioni, con il riferire che la causa per generare l'illecito dev'essere idonea a produrre quel risultato. Tale riflessione, la si deve al fisiologo tedesco Von Kries e prende il nome di *teoria della causalità adeguata*³. In base a questa, non tutte le cause sono idonee a determinare un evento, ma solo quelle che *adeguatamente* possono essere in grado di condurre l'azione verso il suo prodotto finale. Quindi la serie causale originaria può rappresentare l'*humus*, sul quale si innesta quella che ha condotto l'evento giuridico. Tale impostazione muove i suoi passi sulle premesse, sviluppate dal Von Liszt e dal Von Buri.

Le teorie dell'*equivalenza causale*(o della *condicio sine qua non*) e della *causalità adeguata* sono state accolte, con sufficiente linearità, nel nostro ordinamento giuridico. Difatti, ad esse si accenna, nei lavori preparatori al codice penale.

³ VON KRIES, *Veber der Begriff der objectiven Moglichkeit und Einigen anwendung der selben*, 1888.

Certamente è interessante osservare che queste, sono state ulteriormente approfondite, dagli studi sviluppati nel corso del XIX sec, sotto la *sussunzione delle leggi scientifiche di riferimento*. Ciò serve a confermare la regolarità causale, logico-probabilistica, nella produzione dell'evento. Tale riflessione, presente negli studi di Karl Engish (1931) è stata ripresa da Federico Stella, in un suo testo⁴.

Causalità, leggi scientifiche di riferimento ed elevata probabilità logica rappresentano la base per ogni posizione di chiarezza, in ordine al reato.

3. Il rapporto di causalità nella riflessione giuridica di Giovanni Palatucci.

Per quanto premesso è opportuno osservare che Giovanni Palatucci(1909-1945) in un suo studio giovanile affrontò, con straordinaria limpidezza, il problema della causalità. Esso è stato l'oggetto specifico della propria tesi di laurea, intitolata "*Il rapporto di causalità nel diritto penale*". Questa, discussa presso l'Università degli studi di Torino nel 1932 ed avendo come relatore Eugenio Florian, rimane un'interessante e pregevole studio, sull'argomento.

L'autore, dopo aver effettuato una accurata analisi dell'istituto, anche comparandolo con il precedente codice abrogato, espone le varie teorie operanti nel suo tempo.

Fra tutte, l'autore privilegia quella della *condicio sine qua non*.

Secondo questo, tale impostazione teorica è quella che meglio spiega l'evolversi della causalità, per un duplice ordine di ragioni: la prima in quanto offre del rapporto causale, una concezione *generale* al problema; la seconda in quanto ogni condizione può essere in grado di rappresentare il sostrato, logico-probabilistico, per la produzione dell'evento. Sul punto Giovanni Palatucci afferma: "*Aderisco perciò alla teoria di Liszt il quale vede la causalità dell'omissione nella sua anti giuridicità*"⁵. *Pertanto in base a ciò , ogni condizione sufficiente a cagionare l'evento può rappresentare l'humus nel quale questo pone in essere la propria dinamica. A*

⁴ FEDERICO STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2000.sec.ediz.

⁵ op. cit., pag.194 e segg.

*conferma di quanto esposto lo stesso riferisce che :”è ciascuna condizione che rende efficace la massa, senza di esse inerte delle altre: ciascuna è causa e rende le altre causali. Illustri penalisti come il Florian, Antolisei ed altri, hanno chiaramente posto questo principio;ma, qualunque sia la terminologia adoperata , il concetto non muta:è causa di ogni singola condizione, che non si può sopprimere, senza che l’evento stesso venga a mancare”*⁶

Secondo tale riflessione si analizzano tutte le cause che hanno prodotto l'evento. Questa teoria è accolta nel codice penale ed in merito a ciò, l'autore riferisce che:”*L’On. Rocco*⁷ *però ha spiegato che trattandosi di un principio generale, applicabile ad ogni specie di delitti come alle contravvenzioni, era opportuno che il Codice affermasse che l’elemento fisico è l’elemento primo, essenziale del reato. Del resto sia la Magistratura sia la classe forense nelle loro osservazioni al Progetto Preliminare del 1927*⁸, *hanno in genere approvato l’esplicita formulazione del rapporto di causalità”*.

Parte della dottrina penalistica (Pannain) confermando quanto esposto, in merito all'articolo 110 c.p, osserva che: *”a proposito del concorso di persone nel reato è stato accolto indubbiamente il principio dell’equivalenza causale o condicio sine qua non, ritenendosi che tutto quanto è stato posto in essere per la produzione dell’evento deve considerarsi indivisibile causa di questo”*⁹.

Giovanni Palatucci, ribadendo la presenza della teoria dell’equivalenza casuale, in relazione all’articolo 41 comma 1 c.p, ritiene che:” *Dalla prima parte dell’articolo 41 si ricava che nel nuovo codice è stata accolta la teoria della condicio sine qua non, sia pure con qualche attenuazione. Il principio è noto: basta aver posto una condizione necessaria alla produzione dell’evento, perché questo venga attribuito all’agente”*¹⁰. Alla luce di quanto esposto sia da parte dell'autore che della dottrina

⁶ GIOVANNI PALATUCCI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Acc. Vivarum Artium, Montella, 2004, pg..35

⁷ Lavori preparatori, etc, vol. V, p. I, n.58 della Relazione del Guardasigilli sul Progetto definitivo, 1929.

⁸ Lavori preparatori etc., vol. III, art.1-80, 1927.

⁹ REMO PANNAIN, *Manuale di diritto penale- parte generale-*,Unione Tipografica Torinese, Torino, 1959, pg.259

¹⁰ GIOVANNI PALATUCCI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Acc.Vivarum Artium, Montella, 2004,pg,108.

penalistica, il codice penale ha inteso dare alla causalità un'impostazione dogmatica, estremamente esaustiva, applicando la teoria della *condicio sine qua non* a molte delle norme presenti in esso, per avere una chiara demarcazione formale dell'istituto, da cui dipende l'affermazione della responsabilità penale.

4. Le osservazioni conclusive.

Per quanto accennato, certamente il problema della causalità agita costantemente il mondo giuridico. Ciò, in quanto in molti settori (penale, civile, amministrativo, lavoro, tributario etc.) analizzando, adeguatamente, il rapporto di derivazione casuale si è in grado di offrire una risposta, certa e sicura, per la tutela dei diritti, presenti nella Carta costituzionale.

In merito a questi, lo studio scientifico di Giovanni Palatucci, seppur scritto nel 1932, è degno di particolare attenzione, in quanto offre una risposta, accurata ed approfondita, sul rapporto causale, fornendo un personale ed autonomo contributo, al problema. La riflessione giuridica di quest'ultimo, non è solamente suffragata da notevoli considerazioni giuridiche, ma da una naturale tensione verso i diritti della collettività, che anche grazie al suo personale sacrificio, trovarono esplicita sede nell'articolo 2 del dettato costituzionale (1948), segnando una strada di progresso giuridico e sociale.

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 22 MARZO 2018 – ANNO XVIII

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078

Tortorici ME -Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 -

info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN

1974-9562



www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredитamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271

www.ambientediritto.it